

(A cura del dott. Carlo Incisa di Camerana)

COMUNE

DI

SEVESO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

FIRENZE

CASA EDITRICE DITTA R. NOCCIOLI

1950

CAPO I

ARTICOLO 1

Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonchè per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.

ARTICOLO 2

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del Codice di procedura penale.

ARTICOLO 3

In caso di perquisizioni domiciliari, gli agenti ed i funzionari di polizia devono uniformarsi alle norme del Codice di procedura penale ed alle disposizioni dell'art. 3 del r. d. 20 gennaio 1944, n. 45

ARTICOLO 4

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 5

Gli agenti di polizia possono accompagnare all'Ufficio di polizia municipale le persone anche se soltanto sospette di accertamenti contravvenzionali e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

Per il fermo delle persone sospette valgono le norme previste dal Codice di procedura penale.

ARTICOLO 6

Qualora la contravvenzione sia nulla perchè accertata tardivamente o per altri difetti di procedura, gli agenti accertatori, se appartenenti al corpo di polizia municipale, saranno passibili delle misure disciplinari previste dal regolamento comunale degli impiegati e salariati. Se gli agenti accertatori appartengono ad altri corpi di polizia saranno deferiti ai rispettivi Comandi per i provvedimenti di competenza.

CAPO II

Del suolo pubblico

ARTICOLO 7

Per suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 8

Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

È fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e

scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case. In tale caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

ARTICOLO 9

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause, contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza, come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

ARTICOLO 10

Sulle vie e piazze è proibito di giuocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola e giuochi consimili che possano arrecare incomodi e pericoli ai passanti.

È parimenti proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare sdruciolii sul ghiaccio.

Il giuoco della palla e giuochi consimili sono vietati nei cortili interni degli edifici del centro urbano e qualora l'Autorità comunale lo creda opportuno può vietarli anche nei centri rurali con apposito provvedimento determinato da motivi di sicurezza pubblica.

I detti giuochi possono essere autorizzati dall'Autorità comunale qualora tra i proprietari di detti edifici e relative attinenze siano intervenuti accordi atti a prevenire i danni prevedibili alle cose ed alle persone oppure ad assicurare il risarcimento dei danni stessi.

ARTICOLO 11

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato, in competente carta da bollo, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

ARTICOLO 12

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza dalla facoltà concessagli;

b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;

c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte;

d) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione.

ARTICOLO 13

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata il Sindaco potrà concedere un'ulteriore proroga di tempo.

ARTICOLO 14

Oltre a quanto è prescritto dal t. u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità comunale. L'erezione di palchi, tribune ecc. per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

ARTICOLO 15

Il collocamento delle condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

ARTICOLO 16

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di pulizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei

cartelli indicatori spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitati a sua colpa, oppure dei terzi.

ARTICOLO 17

La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal regolamento di polizia edilizia.

ARTICOLO 18

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per collocamento di tavoli da caffè e di piante in vasi ad uso di decorazione sono regolate dal regolamento di posteggio.

ARTICOLO 19

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

CAPO I

Nettezza urbana e dell'abitato

ARTICOLO 20

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetti. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato e ad innaffiarlo in conformità delle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità municipale.

ARTICOLO 21

Nell'abitato ogni proprietario di case, ville, ecc. deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve, e del ghiaccio per tutta la superficie alla sua proprietà e per una profondità di metri *Me. di*

marciafiore.

ARTICOLO 22

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc., prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'Autorità comunale.

ARTICOLO 23

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito preventivamente la licenza dall'Autorità municipale e dovranno, in caso d'autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'Autorità stessa.

ARTICOLO 24

È vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono rimanere chiuse in recipienti impermeabili, muniti di coperchio, per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

ARTICOLO 25

I proprietari di case, gli affittaiuoli e chiunque ha il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, bucatari, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul pubblico suolo.

I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie devono essere con appositi condotti a chiusura idraulica, scaricati nelle fogne stradali o nei pozzi.

ARTICOLO 26

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramenti di materiali che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

ARTICOLO 27

È vietato spandere o gettare nelle vie, piazze, cortili, immondizie, materie putrescibili ecc., o tenervi depositi di esse.

ARTICOLO 28

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botti a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22 alle ore 5.

ARTICOLO 29

Le stalle, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimaie in aperta campagna costruite a regola d'arte.

ARTICOLO 30

Nei centri urbani non è permesso di tenere porcili e conigliere. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

ARTICOLO 31

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

ARTICOLO 32

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della legge 29 marzo 1928, n. 858, e del decreto ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Il trasporto del litonio dovrà essere effettuato
dalle ore 22 alle ore 5

CAPO II

Della sicurezza e del decoro

ARTICOLO 33

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

ARTICOLO 34

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina, il Sindaco a mezzo dell'Ufficio tecnico municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

ARTICOLO 35

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

ARTICOLO 36

È vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dall'esterno delle abitazioni.

È pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passeggi e nei giardini pubblici.

ARTICOLO 37

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato, a tale fine, l'uso della carta o di qualsiasi altro mezzo.

ARTICOLO 38

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno.

ARTICOLO 39

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

I falciatori e i mietitori nel percorrere le vie del centro urbano devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

ARTICOLO 40

~~Dopo il tramonto non può rimanere aperto più che un accesso per ogni casa e questo deve essere convenientemente illuminato.~~

ARTICOLO 41

Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso.

ARTICOLO 42

Sia nell'interno, come nell'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

presso

ARTICOLO 43

Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzate ogni trimestre.

ARTICOLO 44

Salvo quanto è disposto dagli artt. 63 e segg. del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nell'abitato è vietato tenere materiali esplosivi ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso della Autorità comunale.

Occorrendo tenere depositi e magazzini di tali materiali, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati ed a quella di cui al decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, circa « norma di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ». (A)

In ogni caso in prossimità dei locali nei quali vi siano collocati sostanze infiammabili ed esplosivi dovrà tenersi costantemente accumulato una quantità di sabbia non minore di un metro cubo, nonchè gli attrezzi necessari per poterla spandere celermente.

ARTICOLO 45

Chi intende aprire manifatture, fabbriche o depositi di materie insalubri o pericolose, ai sensi dell'art. 64 del t. u. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, deve avanzare domanda all'Autorità comunale, la quale, nel provvedere al riguardo, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto e l'esercizio della industria.

ARTICOLO 46

È vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglie secche, ecc. se non nei locali appositamente destinati.

Detti locali devono avere le pareti prive di canne da camini, a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco, di fumare e di accedervi se non con lanterne chiuse.

MODIFICAZIONI -- AGGIUNTE

modificato con decreto ministeriale 12.5.1937
(G. M. n. 145 del 1937)

ARTICOLO 47

Nelle stalle è vietato di fumare ed occorrendo, per la illuminazione, fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

ARTICOLO 48

In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.

ARTICOLO 49

In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice penale.

Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

ARTICOLO 50

È vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. Al riguardo si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 663 del Codice penale, nell'art. 113 del t. u. delle leggi di P. S. e dell'art. 5 della legge 11 giugno 1922, n. 778.

ARTICOLO 51

È vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonchè sui pubblici manufatti.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato di accostare, sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, gli oggetti da esporsi in vendita.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

o in scritti murali di qualsiasi tenore come è
vietato qualsiasi scritto sugli asfalto stradali

ARTICOLO 52

Spetta al Comune, d'intesa con l'Autorità scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Campo della Rimembranza ed al Monumento ai Caduti.

ARTICOLO 53

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti e di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

ARTICOLO 54

È proibito di mendicare in luogo pubblico.

Per le questue, collette, raccolte di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell'art. 156 del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

ARTICOLO 55

Le insegne ed i cartelli réclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

ARTICOLO 56

Gli esercenti i quali intendono apporre al proprio esercizio réclame in lingua straniera debbono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

ARTICOLO 57

I bambini e le persone deficienti devono essere accompagnate per la pubblica via, ~~nè possono essere portate in giro sconvenientemente vestite.~~

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

soppressa la dizione "al' interes con l' Autorità scolastica."

ed esposti piena autorizzazione del Comune

Le parole interlineate sono sopresse e sostituite o
a chiunque è fatto d'incanto di indossare convenienti
vestiti"

ARTICOLO 58

I bagnanti devono vestire apposito costume e devono tuffarsi nei luoghi che, anno per anno, saranno indicati dall'Autorità comunale.

ARTICOLO 59

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle nè introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità comunale.

ARTICOLO 60

L'Autorità comunale, ritenendolo opportuno, ha facoltà di determinare, rendendo avvisato il pubblico, il periodo di tempo entro cui è permesso il bagno in luogo pubblico.

ARTICOLO 61

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e, dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

ARTICOLO 62

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, e del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298.

ARTICOLO 63

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito e non inzaccherato di fango o di sterco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc., di spennare selvaggina, polli, ecc. e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

ARTICOLO 64

È vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

ARTICOLO 65

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole.

È vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

ARTICOLO 66

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

ARTICOLO 67

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che spetta agli agenti ed ispettori, di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1913, n. 611, per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

CAPO III

Della pubblica quiete

ARTICOLO 68

Dopo le ore 23 è vietato per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

ARTICOLO 69

I suonatori ambulanti, per le pubbliche vie, non possono fermarsi suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 20 metri dal punto precedente.

È vietato loro di fermarsi davanti le scuole, le chiese, le caserme e gli ospedali.

ARTICOLO 70

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 21 alle ore 4 dal 1° maggio al 31 di ottobre.

È permesso di derogare alle disposizioni suddette:

- a) per determinati riti religiosi, in dipendenza di consuetudine lungamente praticata, di oneri testamentari e di clausole consimili;
- b) per ordini impartiti da Superiori Autorità;
- c) per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'Autorità municipale.

ARTICOLO 71

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercedere un intervallo di dieci minuti primi.

È in facoltà del Sindaco di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando, per l'inferire di epidemie, esso possa aggravare l'inquietudine pubblica.

ARTICOLO 72

Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre trenta minuti secondi. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità militare.

ARTICOLO 73

È vietato tenere animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato.

È vietato scuotere, sbattere o spolverare, sulla pubblica via o dalle finestre, abiti, tappeti, panni, ecc.

Nell'interno delle abitazioni è vietato di scuotere o spolverare panni dopo le ore 7 dal 1° al 31 ottobre.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Art. 69 bis: Il volume del suono degli apparecchi radio e degli impianti di altoparlanti dovrà essere abbassato di potenza in modo da non essere percepito oltre i vicini dopo le ore 22 e sino alle ore 8.

Art. 69 bis: Negli automezzi è fatto divieto di transitorie per le vie urbane con l'incontrollato fragore del motore o con l'abuso di segnalazioni acustiche. In modo particolare è vietato alle motociclette ed agli scooter di transitorie per l'abitato o scappamento aperto.

Le parole interlineate sono soppresse.

ARTICOLO 74

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode deve avanzare domanda di licenza all'Autorità comunale, la quale, nel concederla, determinerà la località da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

ARTICOLO 75

Sono considerate industrie rumorose o incomode: il mestiere del caldaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

ARTICOLO 76

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 7 nè protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e delle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1° maggio al 31 ottobre.

ARTICOLO 77

Per la disciplina delle industrie rumorose già attive l'Autorità comunale, tenuta presente la natura dell'industria e la sua ubicazione, può prescrivere norme diverse da quelle dei precedenti articoli.

ARTICOLO 78

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle del r. d. l. 5 settembre 1938, n. 1890. (1)

ARTICOLO 79

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano la osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose o incomode, queste verranno emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 66 del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Le parole interlineate sono soppresse e sostituite da
f. 30 col oltre le ore 21.30 dal 1 maggio al 31 ottobre »

di cui alla legge f. 11. 1949 n. 157

CAPO I

Commercio

ARTICOLO 80

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell'art. 86 del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'Autorità comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio e sulla cauzione da essi prestata spetta al Comune il potere di incameramento, di cui all'art. 5 del r. d. l. 16 dicembre 1926, n. 2174, quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reati d'indole commerciale.

Per gli esercenti i mestieri ambulanti si devono tenere presenti le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e del relativo regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255.

ARTICOLO 81

Gli Enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, o sotto forma ambulante o girovaga, devono presentare domanda di licenza alla Commissione di cui all'art. 3 del r. d. l. 16 dicembre 1926, n. 2174.

(1)

ARTICOLO 82

Nella domanda di cui all'articolo precedente, l'istante deve dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare, il personale da assumersi alla dipendenza e inoltre tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalla Commissione per potersi pronunziare sulla domanda stessa.

ARTICOLO 83

In particolare, gli esercenti di spaccio di carne fresca o congelata devono uniformarsi alle prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza sanitaria 20 dicembre 1928, n. 3298, e del r. d. l. 26 settembre 1930, n. 1458.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

(1) per l'esercizio del commercio ambulante la licenza, su
domanda degli interessati, è rilasciata dal Sindaco su
conforme parere della Commissione Comunale prevista dal
R. D. L. 5-2-1934 n. 327.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi del r. d. l. 21 luglio 1938, n. 1609.

La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con r. d. 9 maggio 1929, n. 994.

Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osserveranno le norme del r. d. 15 ottobre 1925, n. 2033, e del r. d. l. 30 dicembre 1929, n. 2316.

ARTICOLO 84

Spetta agli agenti di polizia d'ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 marzo 1928, n. 858, e del decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

ARTICOLO 85

I titolari della licenza di esercizio, salvo speciale autorizzazione della Commissione comunale, devono esercire personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio di polizia municipale.

ARTICOLO 86

Le bilancie che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere muniti del bollo di verificaione dell'Ufficio metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

ARTICOLO 87

Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivo della carta prescritta dal regolamento d'igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha facoltà di far pesare la merce senza carta.

della legge 7.11.1949 n. 857

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Le parole interlineate sono soppresse

ARTICOLO 88

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.).

ARTICOLO 89

I rivenditori che con banco occupano pure uno spazio sul suolo pubblico, per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

ARTICOLO 90

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, nè possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

È loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte.

L'interruzione della vendita non legittima nè giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del r. d. l. 16 dicembre 1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

ARTICOLO 91

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti, uniformandosi però alle prescrizioni del regolamento di ornato.

ARTICOLO 92

Il Sindaco qualora ragioni di necessità lo richiedano, può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, salva l'osservanza delle disposizioni legislative sul riposo festivo.

ARTICOLO 93

I commercianti devono indicare su appositi cartelli i prezzi dei generi esposti in vendita. I prezzi devono essere espressi in caratteri uniformi e leggibili e collocati in modo da essere visibili a tutti.

Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 5 del r. d. l. 11 gennaio 1923, n. 138.

CAPO II

Penalità

ARTICOLO 94

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

ARTICOLO 95

È in facoltà del Sindaco di istituire speciali Commissioni di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza di tutte le disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

ARTICOLO 96

I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti egualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio, esclusa la prestazione della cauzione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1926.

Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e d'igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico.

ARTICOLO 97

I commercianti di generi alimentari, che intendono chiudere il proprio negozio, devono, un mese prima della chiusura, renderne informata l'Autorità municipale.

ARTICOLO 98

I facchini, i sensali e gli intromettitori, ferme restando le facoltà che nei riguardi loro spettano all'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 115 e 121 del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, non possono intraprendere l'esercizio del loro me-

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Gli agricoltori e gli artigiani che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, o tenuti ugualmente all'osservanza delle predette discipline e posizioni (sul commercio e sono tenuti a munirsi della licenza) e agli art. 2 e 9 della legge 5.2.1934 n. 327

"tempestivamente"

stiere se non sono stati regolarmente iscritti nell'apposito registro presso l'Ufficio di polizia urbana del Comune.

Agli effetti delle sanzioni previste dall'art. 727 del Codice penale, tale obbligo si estende anche a coloro che esercitano abitualmente il mestiere di carrettiere o di barrocciaio.

ARTICOLO 99

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108 e 109 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ARTICOLO 100

Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

ARTICOLO 101

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 196 del Codice penale.

Per le persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'art. 197 del Codice penale.

ARTICOLO 102

Negli accertamenti della responsabilità a carico di persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'articolo 197 del Codice Penale.

ARTICOLO 103

Ferma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Sindaco può agire con provvedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 55 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

ARTICOLO 104

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune salvo il conferimento dei premi agli agenti che hanno accertata la contravvenzione, a norma dell'art. 110 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Nel caso di incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 5 del r. d. l. 16 dicembre 1926, n. 2174, agli agenti accertatori spetta il terzo della quota che per legge è devoluta al Comune.

Disposizioni transitorie

ARTICOLO 105

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, numero 530.

ARTICOLO 106

Tutte le disposizioni, le quali non armonizzano con quelle del presente regolamento, perdono efficacia con la sua applicazione.

ARTICOLO 107

Entro sei mesi dall'andata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità comunale.

ARTICOLO 108

Copia del presente regolamento è visibile negli Uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

Deliberato dal Consiglio comunale in seduta del . . . 9.7.1951 n. 54

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. Rossi

Publicato all'Albo Pretorio nel giorno (1) . . . 15.7.1951 . . .
senza opposizioni o reclami.

Addi . . . 16.7.1951 . . .

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla G.P.A. con decisione del . . . 27.11.1951 . . .
n. 7098

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to Morano

Il sottoscritto dichiara che copia del presente regolamento venne pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e così dal 16.12.51 al 30.12.51 . . . 1951 . . . ai sensi dell'articolo 62 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, senza opposizione o reclami.

Addi . . . 31.12.51 . . .

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiantera

[Signature]

(1) Festivo o di mercato.

